




AOCRT Protocollo n. 0010370/07-09-2023



LEX XI
MOZ 1387

Firenze, 6 settembre 2023

Al Presidente del Consiglio regionale

Mozione ai sensi dell'articolo 175 del regolamento interno

Oggetto: In merito alla previsione di ulteriori semplificazioni della disciplina delle autorizzazioni previste per eventi e manifestazioni di pubblico spettacolo, con particolare riferimento alle attività dei circoli e delle associazioni senza scopo di lucro.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- i trattenimenti o spettacoli da svolgere in luogo pubblico o esposto al pubblico, definiti anche "pubblici spettacoli", sono riconducibili al regime autorizzatorio previsto dagli articoli 68, 69 e 80 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza meglio noto come T.U.L.P.S.);
- tale normativa trova applicazione anche con riferimento ai pubblici spettacoli che si svolgono all'interno di associazioni culturali e ricreative senza scopo di lucro operanti nell'ambito del Terzo settore, ovvero cooperative sociali, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;

Preso atto che:

- tali attività sono realizzate all'interno di strutture fisse o mobili che devono essere correttamente predisposte e presidiate per garantire l'incolumità di chi esegue il pubblico spettacolo, ma anche di chi vi assiste o partecipa, pertanto l'articolo 80 del T.U.L.P.S., subordina la loro effettuazione al preventivo ottenimento della dichiarazione di agibilità dei locali e dei luoghi di pubblico spettacolo che attesta le condizioni di solidità, sicurezza ed igiene di locali ed impianti;
- tale documento, rilasciato dal SUAP, previo parere su progetto emesso da un'apposita Commissione di vigilanza pubblico spettacolo e, nei casi più complessi, anche previo sopralluogo della Commissione stessa, si può riferire tanto ai luoghi stabilmente deputati a trattenimenti e spettacoli sia a quelli estemporaneamente utilizzati a tale scopo, come sedi di circoli privati oppure vie o piazze;

Rilevato che in caso di ripetitività di un pubblico spettacolo, che si svolga utilizzando le stesse strutture e attrezzature già oggetto di precedente dichiarazione di agibilità, rilasciata da non oltre due anni, come accade sovente nelle sagre, fiere e altre manifestazioni temporanee a cadenza

annuale o periodica, l'agibilità non risulta necessaria, essendo in questi casi sufficiente una certificazione di tecnico abilitato attestante che le strutture, gli impianti, i presidi antincendio ed i materiali certificati a fini antincendio siano stati reinstallati conformemente al progetto approvato in precedenza e siano stati regolarmente montati e verificati;

Riscontrato che, ai sensi della normativa vigente, per eventi di pubblico spettacolo fino ad un massimo di 200 persone e il cui termine sia previsto entro le ore 24,00 di ciascun giorno di manifestazione, l'organizzatore è tenuto a presentare un'apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) senza rilascio di specifica autorizzazione comunale;

Rilevato altresì che le manifestazioni con un numero di partecipanti inferiore o uguale a 200 il cui termine sia previsto entro le ore 24,00, rientrano nel campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo), pertanto alla SCIA dovrà essere allegata la relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti o nell'albo dei geometri, attestante la rispondenza delle strutture alle norme e regole tecniche stabilite con il citato D.M. in sostituzione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DPR 311/2001, delle verifiche e degli accertamenti relativi alla conformità delle disposizioni vigenti per l'igiene, per la sicurezza e per l'incolumità pubblica da parte della commissione di vigilanza;

Evidenziato che la misura massima delle 200 persone non si riferisce alla partecipazione prevista o prevedibile all'evento, bensì alla oggettiva capienza dell'impianto o del luogo dove l'evento si svolgerà e tale capienza massima, ordinariamente determinata sulla base dei criteri riportati nel Decreto del Ministero dell'Interno del 19 agosto 1996 è attualmente individuata dal D.L. 8 ottobre 2021 n. 139 (Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali) che, tenendo conto dell'emergenza sanitaria da Covid-19, fornisce specifiche indicazioni sulle capienze degli spettacoli all'aperto o al chiuso nelle zone bianche e gialle;

Ricordato che in coerenza con l'articolo 3 dello Statuto, la Regione riconosce e favorisce le formazioni sociali e il loro libero sviluppo e, ai sensi della legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano), sostiene l'iniziativa autonoma delle formazioni sociali che, nella comunità regionale, perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza fine di lucro, e svolgono attività di interesse generale;
















Considerato che la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), prevista dalla vigente disciplina delle autorizzazioni per eventi e manifestazioni di pubblico spettacolo con un numero di partecipanti inferiore o uguale a 200 il cui termine sia previsto entro le ore 24,00, risulta una procedura particolarmente gravosa per le associazioni di volontariato che già in questi due anni di pandemia si sono trovate a dover fronteggiare un notevole calo delle loro attività culturali, sociali e ricreative;

Ritenuto che sia pertanto opportuno valutare l'adozione di ulteriori misure di semplificazione finalizzate a favorire l'attività dei circoli e delle associazioni culturali e ricreative senza scopo di lucro anche considerando la possibilità di rendere sufficiente, per tali tipologie di eventi, la presentazione di una comunicazione in luogo della SCIA;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi nei confronti del Governo, avanzando preliminarmente la questione in Conferenza delle Regioni, affinché si possano adottare ulteriori forme di semplificazione della disciplina relativa alle autorizzazioni previste per eventi e manifestazioni di pubblico spettacolo con un numero di partecipanti inferiore o uguale a 200 - e il cui termine sia previsto entro le ore 24,00 -, tenuto conto della necessità di ridurre al massimo gli oneri amministrativi nei confronti dei circoli e, più in generale, delle associazioni senza scopo di lucro.

I Consiglieri

FAUSTO MERLOTTA 
VINCENTO CECCARELLI 
GIACOMO BUGLIARI 
LUCIA DE ROBERTIS 
MARCO NICCOLAI 
MARIO PUPPA 
GIANNI ARDELMIGNANI 
FEDERICA FRATONI 
MASSIMILIANO PESCHETTI 
ANDREA VANNUCCI 
ENRICO SOSTEGNI 
DONATELLA SPADA 
CRISTIANO BENUCCI 
CRISTINA GIACCA 
VALENTINA MERCANTI 
ANDREA PIERONI 